

Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

“Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa regionale e l’attuazione del DEFR 2017)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2017).

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2017 recante “La strategia regionale e gli obiettivi caratterizzanti”: misure 3.2 “La tutela della salute”, 3.3 “L’armonizzazione contabile regionale, l’efficientamento amministrativo e la valutazione delle performance”, 3.4 “Ambiente”, 3.5 “Trasporti e reti”, 3.6 “Università, ricerca e innovazione”, 3.8 “Sicurezza e legalità”, 3.10 “La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”, 3.12 “Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere”, 3.13 “Demanio e patrimonio”, 3.14 “Patrimonio culturale”.

3. L’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell’organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32. Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificato:

a) al comma 2 le parole “di soggetti istituzionalmente qualificati.” sono sostituite dalle seguenti: “del Presidente della Giunta, della Giunta, dell’autorità politica competente in materia, della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’Ufficio previsto nell’articolo 1 può richiedere al soggetto da ispezionare documenti, atti, informazioni, notizie e chiarimenti pertinenti all’oggetto dell’ispezione. Ha libero accesso alle sedi, ai locali, agli atti e documenti del soggetto da ispezionare e può rivolgersi ad altri uffici pubblici regionali per acquisire informazioni e documenti. Nel corso delle verifiche può sentire i diretti interessati, gli utenti della struttura e quanti altri possono portare notizie utili alle indagini ed acquisire notizie anche

mediante analisi, sotto il profilo amministrativo, dei verbali dei collegi sindacali degli enti oggetto di ispezione.”;

c) al comma 4 le parole “gli atti e la documentazione richiesti.” sono sostituite dalle seguenti: “i documenti, atti, informazioni, notizie e chiarimenti richiesti.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’attività ispettiva ha inizio con l’atto di assegnazione della responsabilità dell’istruttoria all’incaricato. Nel caso di sopralluoghi copia dell’atto di assegnazione, nel quale è specificato l’oggetto, è consegnata agli interessati all’inizio dell’operazione ispettiva. Dei sopralluoghi è redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresì riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso oppure assistito alle operazioni stesse. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e copia dello stesso è rilasciata agli interessati. Nel caso in cui gli interessati si rifiutino di sottoscrivere ne viene dato atto unitamente all’indicazione dei motivi, ove dichiarati.”;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5bis. Entro trenta giorni, prorogabili motivatamente a giudizio del dirigente, dall’inizio dell’attività ispettiva, l’Ufficio previsto dall’articolo 1:

a) provvede all’archiviazione, nella evenienza che non siano riscontrate irregolarità. L’atto di archiviazione, entro il sopraindicato termine, deve essere comunicato alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia ed al soggetto ispezionato;

b) redige una relazione in cui sono evidenziati gli esiti e le conclusioni, le irregolarità riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione contiene una motivata valutazione dell’oggetto della verifica con l’indicazione delle misure che devono essere adottate per eliminare le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, nonché specifiche proposte, se sussistono i presupposti previsti dall’ordinamento, per l’emanazione di misure sanzionatorie. La relazione, entro il sopraindicato termine, è comunicata al soggetto ispezionato. La comunicazione deve avere il contenuto di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5 ter. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b) del comma 5 bis, il soggetto ispezionato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, l’Ufficio, salva l’archiviazione nella evenienza che non siano riscontrate irregolarità all’esito del contraddittorio – trasmette la relazione ispettiva finale, completa della relazione di cui alla lettera b) del comma 5 bis e delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni, alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia per i provvedimenti di competenza.”;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia, entro venti giorni dalla ricezione della relazione ispettiva finale adotta e comunica al soggetto ispezionato i provvedimenti conseguenti alle risultanze dell’attività ispettiva. Con tali provvedimenti vengono prescritte le misure che devono essere adottate per eliminare le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, nonché adottate le misure sanzionatorie previste dall’ordinamento.”;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. I Direttori Generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici, degli Enti pubblici ed i legali rappresentanti degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di

ispezione riferiscono all'Ufficio Ispettivo e alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale, in merito alle azioni intraprese a seguito dei provvedimenti di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per le Aziende o gli Enti del Servizio sanitario regionali, il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche ispettive, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, costituisce, elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 502/1992. Alle strutture private accreditate si applicano le sanzioni previste dalla normativa settoriale vigente.”.

4. Il comma 237 quater dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011) è così modificato:

a) dopo le parole “provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007,” sono inserite le seguenti: “tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità così come espresse e consequenzialmente riconosciute”;

b) dopo le parole “In caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno” sono inserite le seguenti: “non destinato alle strutture pubbliche”;

c) dopo le parole “fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto” sono inserite le seguenti: “dando priorità al raggiungimento della soglia dei 60 posti letto di cui al punto 2.5 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera).”.

5. Al fine di adeguare la normativa regionale alle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 18, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) la parola “triennale” è sostituita con le seguenti “non inferiore a tre e non superiore a cinque anni”.

6. I contributi regionali alle associazioni di cui alla legge regionale 7 aprile 1990, n. 15 (Concessione di un contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori), all'articolo 53 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale) ed all'articolo 47 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), sono definiti nell'ammontare e concessi annualmente con delibera della Giunta regionale purché riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza e finalizzati ad attività di prevenzione e di supporto alle aziende sanitarie, nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

7. La Giunta regionale della Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1073, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) nel pieno rispetto dei principi fissati dal Regolamento (CE) n. 852/2004. La Giunta regionale, provvede, altresì, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione del personale impiegato nei servizi sanitari e socio-sanitari con contratti di collaborazione o consulenza o con contratti a tempo determinato al fine di valutare, compatibilmente con la normativa nazionale vigente in materia e gli obblighi derivati dal piano di

rientro sanitario e sulla base delle indicazioni impartite dal Commissario ad Acta per il piano di rientro, le modalità per la stabilizzazione del suddetto personale.

8. In fase di prima applicazione del piano di riassetto ed efficientamento della rete dei laboratori di analisi operanti in ambito regionale, su istanza dei soggetti che hanno già aderito ad una aggregazione rientrante esclusivamente nelle figure giuridiche disciplinate dai decreti del Commissario ad Acta per il piano di rientro, i termini per gli adempimenti intermedi previsti dai predetti decreti possono essere prorogati dalla competente ASL, acquisito il parere del Commissario ad Acta. I soggetti che, trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano al di sotto della soglia delle 70.000 prestazioni equivalenti e che non abbiano aderito ad un'aggregazione decadono dall'accreditamento istituzionale. In pendenza di motivata istanza di proroga del predetto termine presentata dalla struttura interessata e fino alla pronuncia della competente ASL, che deve provvedere nei 30 giorni successivi all'istanza, i termini sono sospesi. Nel provvedimento aziendale con cui l'ASL si pronuncia motivatamente sull'istanza, in caso di provvedimento favorevole, vengono ragionevolmente rideterminati i termini per gli adempimenti intermedi previsti dalle vigenti disposizioni commissariali. Al fine di garantire la progressiva piena attuazione del processo di riorganizzazione e efficientamento della rete laboratoristica ed il rispetto della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni equivalenti su base annua per tutti i soggetti accreditati, il termine per il conseguimento della predetta soglia minima è fissato al 30 giugno 2018. A partire dal primo luglio 2018, i laboratori che non raggiungono, in forma singola o aggregata, la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni equivalenti su base annua decadono dall'accreditamento istituzionale.

9. Al fine di assicurare il supporto alle politiche regionali per lo studio e la ricerca in materia di igiene e sanità animale è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 1.000.000,00 per sostenere le opere di ristrutturazione e ampliamento della sede di Portici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante incremento per euro 1.000.000,00 della Missione 4, Programma 4, Titolo 2 per l'anno 2017 e corrispondente riduzione, di pari importo, per il medesimo anno della Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

10. Nelle more dell'attivazione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, l'ASL e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri, per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle già erogate.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge Finanziaria 2008), si applicano ai soggetti in possesso dei requisiti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che, ai sensi della presente legge, percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate annualmente, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale in una sezione specifica e facilmente accessibile."

13. Nelle more dell'emanazione della normativa nazionale di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione

pubblica), la Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria delibera, i compensi degli amministratori e dei consiglieri delle società e agenzie regionali e degli enti strumentali regionali sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

14. Al personale trasferito nei ruoli della Giunta regionale ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nelle more della definizione del nuovo CCNL, si applicano gli istituti contrattuali vigenti. Il riconoscimento è complementare al trattamento accessorio già in godimento e grava sulle risorse del fondo di produttività del comparto della Giunta regionale della Campania.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 13/1996 continuano ad applicarsi conformemente a quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. Le disposizioni previste dal comma 186 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013) si applicano anche al personale incaricato delle azioni di ispezione, verifica e controllo degli impianti di distribuzione carburante effettuate ai sensi della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti)."

17. L'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificato:

- a) al comma 2, sono soppresse le parole da "sentito" a "composta";
- b) le lettere a), b), c), d) del comma 2 sono abrogate;
- c) i commi 3, 4 e 7 sono abrogati.

18. L'articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è così modificato:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente "4bis. In deroga a quanto previsto al comma 4, per i debiti correlati alla restituzione di contributi pubblici da parte di enti che non perseguono scopo di lucro, il numero di rate e le relative scadenze, entro il limite massimo di cinque anni dall'istanza di rateizzazione, sono determinate dalla competente struttura amministrativa regionale, tenuto anche conto degli eventuali obblighi di restituzione o di rendiconto della relativa provvista da parte della Regione."

19. Al comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) le parole "sono concesse" sono sostituite dalle seguenti "devono essere concesse".

20. Al comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono prioritariamente finanziati gli asili nido di comuni o ambiti che non hanno usufruito di contributi per progetti pilota."

21. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

22. L'intestatario del veicolo regolarmente iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA) che perde il possesso dello stesso per qualsiasi evento documentato da atto avente data certa non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) abbia perso il possesso entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;
- b) abbia provveduto in ogni caso alla annotazione della perdita di possesso al PRA.

23. Al fine di rafforzare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate regionali, la Giunta regionale può individuare, attraverso procedure di evidenza pubblica, un soggetto esterno individuato sul mercato oppure un soggetto giuridico in house a cui affidare dette attività, anche disgiuntamente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

24. La fase liquidatoria dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) soppressa con l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32. Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) cessa all'atto dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del rendiconto finale di liquidazione.

25. La società regionale in house Campania Ambiente e Servizi spa è destinataria di un intervento di rafforzamento patrimoniale per complessivi euro 5.000.000,00 composto da risorse finanziarie per conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è quello definito secondo quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, i beni immobili da conferire tra quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l'oggetto sociale e la missione della società.

26. Al fine di correggere un mero errore materiale e chiarire la portata dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute, la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 (Interventi per favorire la coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e le relative filiere produttive) è così modificata:

- a) al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole "e ambientale" sono aggiunte le seguenti " , nel rispetto della normativa statale ed europea di disciplina delle rispettive produzioni e, in particolare, per i prodotti di uso alimentare, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti.";
- b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

27. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) le parole da "emanazione" fino a "legge." sono sostituite dalle seguenti "approvazione dei bilanci consuntivi 2016 degli Istituti campani."

28. La legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania), è così modificata:

- a) al comma 2 dell'articolo 4, le parole “in deroga al comma 1,” sono soppresse;
- b) alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 5, dopo la parola “categoria” sono inserite le seguenti “nell’ambito dello stesso Titolo e Tipologia” e dopo la parola “macroaggregato” sono inserite le seguenti “nell’ambito della stessa Missione, Programma e Titolo”;
- c) alla lettera d), del comma 4 dell'articolo 5, le parole “articolo 48, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti “articolo 48, lettera a)”.

29. La legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) è così modificata:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente “3 bis. La Regione Campania valorizza il principio dello sviluppo sostenibile e degli acquisti pubblici verdi (green public procurement), in ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).”;
- b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini della presente legge ed ai sensi del decreto legislativo 50/2016, si applicano le definizioni che seguono.”;
- c) dopo il comma 51 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente: “51 bis. Per “ciclo di vita” si intendono tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione.”;
- d) al comma 3 dell'articolo 3 le parole “dalla direttiva europea unificata” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 50/2016.”;
- e) all'articolo 7:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano, approvano e pubblicano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto delle disposizioni del vigente codice degli Appalti.

2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui al comma 1, con i relativi aggiornamenti sono redatti secondo gli schemi definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 50/2016.”;

2) i commi 3, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

f) all'articolo 8 tra le parole “nonché” e “l'utilizzo” sono inserite le seguenti “la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità di opere e”;

g) il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente: “1. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali della Regione sono redatti ed approvati secondo le modalità stabilite con specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni

attuative di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 50/2016, e su proposta del competente ufficio regionale.”;

h) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 63 sono abrogati;

i) l'articolo 77 è abrogato;

l) dopo il comma 7 dell'articolo 78 è aggiunto il seguente: “7bis. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto dell'Osservatorio.”.

30. La Regione Campania, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrare ed evidenziare nella cartografia idrogeologica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

31. Nelle more della riforma organica della normativa in materia di parchi, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) è sostituito con il seguente: “1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori all'Urbanistica e all'Ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sulla nomina il Consiglio regionale esprime il proprio gradimento ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.”.

32. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole “dodici mesi” sono sostituite con le seguenti “diciotto mesi” e la parola “comprensivi” è sostituita dalle seguenti “al netto”.

33. L'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) è così modificato:

a) alla lettera a), del comma 8, la parola “almeno” è soppressa;

b) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli importi di cui al comma 8 costituiscono la base per le offerte al rialzo da presentare nelle gare per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque minerali, naturali, di sorgente e termali e sono derogabili esclusivamente nell'ipotesi di rinnovazione del procedimento di gara a seguito di mancata presentazione di offerte. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.”.

34. Le risorse derivanti dai proventi dei canoni demaniali relativi alle concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e al regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 sono impiegate, con destinazione specifica e vincolata, come contributo alla copertura dei costi ambientali e della risorsa di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, per l'attuazione dei programmi di misure stabiliti dal “Piano di tutela delle acque” di cui all'articolo 121 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre che per gli interventi relativi al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Campania. Le

risorse di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio regionale a valere sul Titolo 3, Tipologia 100, e sono destinate all'attuazione delle misure ed interventi di cui al presente comma a valere sulla Missione 9, Programma 6, Titolo 1.

35. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 21 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano), è aggiunto il seguente: "9ter. Nelle more della piena operatività dell'EIC, le competenze in materia tariffaria di cui all'articolo 10 lettera g), relativamente alle tariffe all'ingrosso, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di ambiente ed ecosistema."

36. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 (Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale) è aggiunto il seguente: "5bis. La delibera di cui al comma 5 può altresì prevedere l'attribuzione delle iniziative e dei progetti di cui ARCADIS è titolare, nel rispetto delle normative regionali vigenti, a Comuni singoli o associati, ad enti pubblici istituiti con legge regionale o a soggetti gestori di servizi pubblici."

37. La legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) è così modificata:

a) al comma 4 dell'articolo 14, dopo le parole "ad uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "e dei terreni confiscati,";

b) dopo la lettera n), del comma 1, dell'articolo 16, è aggiunta la seguente: "n bis) direttive e linee guida alle strutture amministrative competenti e agli enti pubblici strumentali preposti, affinché, in conformità al principio di prossimità in materia dei rifiuti e nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, i Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) siano inviati prioritariamente ad impianti di trattamento siti in Campania."

38. L'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è così modificato:

a) al comma 1 dopo la parola "esercitate" è inserita la seguente "preferibilmente";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Direttore generale è individuato tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)."

39. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificata:

a) al comma 3 dell'articolo 14 le parole "quali castagneti da frutto," sono soppresse;

b) dopo la lettera c), del comma 1 dell'articolo 15 è aggiunta la seguente: "c bis) i castagneti da frutto in attualità di coltura."

40. In considerazione delle peculiari caratteristiche strutturali, ecologiche ed ambientali, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura, con l'obiettivo di conciliare la funzione produttiva con la molteplicità dei servizi ecosistemici che questo particolare tipo di coltivazione legnosa permanente è in grado di assicurare. Dall'entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 6 e l'articolo 44 dell'Allegato C (Prescrizioni di massima e polizia forestale) della legge regionale 11/1996.

41. Al fine di sostenere le colture tradizionali, i possessori di alberate aversane sottoposte all'istituzione di un vincolo ambientale, di cui alla legge regionale 9 maggio 2016, n. 11 (Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo. Istituzione vincolo ambientale) sono tenuti, per gli anni 2017 e 2018, al versamento delle sole somme richieste per la registrazione, senza il pagamento di alcuna ammenda o sanzione.

42. Al fine di consentire lo sviluppo delle produzioni agro-alimentari tipiche e tradizionali, la coltivazione del "Limone di Sorrento IGP" è consentita nei Comuni interessati e nel rispetto del disciplinare di produzione secondo quanto disposto dalla Commissione europea con regolamento (CE) 10 gennaio 2011, n. 14.

43. La legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è così modificata:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

“Art. 6 bis (Comitato Tecnico per la Mobilità)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto istituisce presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità, il Comitato Tecnico per la Mobilità (CTM) con il compito di monitorare le misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto in ambito regionale e di esprimere, se richiesto dal responsabile del procedimento, pareri obbligatori ma non vincolanti, in merito alla valutazione tecnica ed economica dei progetti regionali di particolare complessità, relativi alle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e al materiale rotabile da acquisire.

2. Il Comitato è presieduto dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità.

3. Il Comitato, che potrà operare con un numero di presenti pari alla metà più uno, è composto da professionalità in possesso di specifiche ed elevate competenze tecniche ed esperti nel campo delle infrastrutture, così individuati:

a) un dirigente apicale, o suo delegato, di ciascuna delle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici, governo del territorio e ambiente;

b) un rappresentante ciascuno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Motorizzazione civile, dai VV.FF;

c) un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR) e dall'EAV srl;

d) un dirigente e tre funzionari in servizio presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità in possesso di specifiche esperienze tecniche e competenza professionale nel settore.

4. La struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità assicura, nell'ambito delle proprie risorse umane e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale, il supporto tecnico-amministrativo al Comitato per le funzioni di segreteria.

5. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, salvo, per i componenti esterni all'amministrazione regionale, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

6. Gli oneri derivanti dal comma 4, stimati in un massimo di 5.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, saranno liquidati a valere sulle risorse di cui alla Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019.”

b) al comma 1 bis dell'articolo 7 dopo le parole “adotta gli” sopprimere la parola “eventuali”;

c) al comma 1 bis dell'articolo 22 dopo la parola "progettazione" sono inserite le seguenti "e realizzazione di opere" e dopo la parola "rete" sono inserite le seguenti "nonché nell'acquisto di materiale rotabile,";

d) l'articolo 40 è così modificato:

1) alla lettera b) del comma 4 la parola "cento" è sostituita con "centoventi" e le parole "di corsa semplice di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "extraurbana di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale";

2) al comma 8 le parole "alla terza parte della sanzione" sono così sostituite "al cinquanta per cento della sanzione"; le parole "Tale somma è ridotta del trenta per cento" sono soppresse e dopo la parola "notificazione" sono aggiunte le seguenti: "è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al trenta per cento della sanzione, oltre alle spese del procedimento";

3) il comma 10 è così sostituito: "10. Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, le attività di controllo, prevenzione, accertamento e contestazione delle disposizioni di viaggio, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dal personale dei gestori del servizio di trasporto o da altri soggetti a ciò espressamente incaricati dai medesimi gestori, che mantengono la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica. Gli agenti accertatori, aventi la qualifica di agente di polizia amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal gestore e sono abilitati ad effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II della legge 689/1981."

44. La Giunta regionale della Campania provvede alla ricognizione degli interventi per il completamento della linea Metro Campania NordEst, per mezzo della ricostruzione della vecchia ferrovia Alifana chiusa nel 1976, che deve collegare il Centro Direzionale di Napoli con i Comuni dell'area nord, fino a Santa Maria Capua Vetere, alla relativa attuazione si procede anche mediante stralci funzionali.

45. La legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) è così modificata:

a) sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le seguenti parole: "Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania" con "Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania"; "delle ADISUC" con "dell'ADISURC"; "di ciascuna ADISUC" con "dell'ADISURC"; "le ADISUC" con "l'ADISURC"; "ciascuna ADISUC" con "l'ADISURC"; "alle singole ADISUC" con "all'ADISURC"; "alle ADISUC" con "all'ADISURC"; "dalle ADISUC" con "dall'ADISURC"; "di ogni singola ADISUC" con "dell'ADISURC"; "delle stesse ADISUC" con "dell'ADISURC";

b) al comma 2 dell'articolo 6 secondo capoverso sopprimere le parole "di riferimento";

c) al comma 2 dell'articolo 8 sostituire la parola "possono" con la parola "può", e la parola "sostengono" con la parola "sostiene";

d) al comma 4 dell'articolo 8 sostituire la parola "esercitano" con la parola "esercita";

e) al comma 6 dell'articolo 8 sostituire la parola "provvedono" con la parola "provvede";

f) al comma 7 dell'articolo 8 sostituire la parola "trasmettono" con la parola "trasmette";

g) alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 10 sostituire le parole "dai presidenti" con le parole "dal presidente";

- h) al comma 1 dell'articolo 12 sostituire la parola "dispongono" con la parola "dispone";
- i) al comma 3 dell'articolo 12 sostituire la parola "possono" con la parola "può";
- l) al comma 6 dell'articolo 12 sostituire la parola "conformano" con la parola "conforma";
- m) al comma 4 dell'articolo 13 sostituire le parole "alle tesorerie" con le parole "alla tesoreria";
- n) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania - ADISURC)

1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, è istituita l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale in Regione Campania.

2. L'ADISURC è dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa, il suo funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dallo statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ADISURC.

3. L'ADISURC si avvale di due centri di responsabilità amministrativa (CRA), uno per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli ed uno per la gestione dei servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

4. A ciascun centro di responsabilità amministrativa (CRA) è preposto un dirigente, individuato secondo le procedure ed i requisiti previsti all'articolo 6.

5. L'ADISURC si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi secondo quanto stabilito nello statuto.

6. L'ADISURC assicura la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8";

o) al comma 4 dell'articolo 5 dopo la parola "previsti" sono aggiunte le seguenti " , salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1";

p) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "4 bis. Il direttore generale si avvale del supporto dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa (CRA) previsti dall'articolo 3, comma 3. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il dirigente è rimosso dall'incarico nelle ipotesi previste al comma 4. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito dal CdA dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore al trattamento previsto per il dirigente apicale delle strutture amministrative regionali.";

q) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Norme transitorie, finali e di abrogazione)

1. Entro il 30 marzo 2017, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA dell'ADISURC, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c).
2. Entro il 10 aprile 2017, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina i membri del CdA dell'ADISURC, a seguito della designazione della maggioranza dei componenti. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA dell'ADISURC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, entro il 10 aprile 2017, il Direttore generale facente funzioni dell'ADISURC ed i due dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, scelti sulla base dei requisiti di cui al medesimo articolo 6. Il CdA dell'ADISURC s'insedia entro il 15 aprile 2017 ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Entro il 20 giugno 2017 il CdA dell'ADISURC approva tutti i regolamenti di propria competenza, entro il 15 ottobre approva il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2018 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.
4. Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, sono sciolte e poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con decreto, il Commissario liquidatore, l'incarico non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità, compenso e rimborso spese. Le procedure di liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2017 data in cui il Commissario cessa dal suo incarico.
5. Il personale delle disciolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale dell'ADISURC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISURC.
6. Entro il termine indicato al comma 4, il Commissario liquidatore provvede:
 - a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
 - b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;
 - c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
 - d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.
7. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.
8. L'ADISURC, entro il 1 gennaio 2018, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione, consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU di cui all'articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento.
10. L'ADISURC adotta per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.

11. Per l'esercizio 2017 gli oneri derivanti dalla costituzione dell'ADISURC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative ADISU. Le sette ADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2017 per i dodicesimi corrispondenti.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

- a) la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari. Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390);
- b) i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo. Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).".

46. Al fine di semplificare le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ADISURC di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 12/2016 così come modificata dal comma 45, le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui alla suddetta disposizione si svolgono, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) provvede a nominare, se non presente, un revisore unico dei conti per ciascuna delle sette ADISU già previste dalla legge regionale 21/2002. A tal fine il Consiglio regionale provvede alla nomina tra le candidature dei revisori dei conti già disponibili presso il Consiglio regionale presentate nel rispetto della vigente normativa. I Revisori dei conti restano in carica fino all'avvenuta liquidazione delle suddette ADISU. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1996, provvede a nominare, inderogabilmente entro il 30 aprile 2017, il Collegio dei revisori dei conti dell'ADISURC utilizzando le candidature dei revisori dei conti già disponibili presso il Consiglio regionale e presentate nel rispetto della vigente normativa. In ogni caso qualora il Consiglio, entro il 30 aprile 2017, non provveda a nominare i revisori di cui al presente comma, gli stessi sono individuati dal Consiglio mediante sorteggio tra le suddette candidature disponibili presso il Consiglio regionale.

48. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0).

49. La Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014, n. 57, riconosce il rating di legalità quale strumento volto ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto del principio di legalità, attuando comportamenti aziendali improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla eticità.

50. Per le finalità di cui al comma 49, la regione Campania, nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tiene conto del rating di legalità, applicando almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 57/2014.

51. Il SURAP, di cui all'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), anche avvalendosi di un elenco telematico regionale delle imprese in possesso del rating di legalità, svolge attività di

promozione e divulgazione sul territorio regionale al fine di incentivare, tra l'altro, il conseguimento del rating di legalità da parte delle imprese.

52. La Regione Campania promuove il rating di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate. A tal fine, con proprio provvedimento adotta, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo nei confronti degli enti strumentali, delle agenzie e delle società partecipate.

53. Allo scopo di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione, d'intesa con le autorità nazionali competenti, promuove altresì la conclusione di accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità anche alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.

54. La Regione Campania realizza interventi volti a sostenere azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata. A tal fine sostiene iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e di solidarietà alle vittime del reato di usura o di estorsione.

55. Per le finalità di cui ai commi 52, 53 e 54 e allo scopo di sostenere le azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata è istituito il "Fondo speciale per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata" di importo pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente comma, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 ed incremento, di pari importo per il medesimo anno, della Missione 14, Programma 1, Titolo 2. Il Fondo potrà essere incrementato delle ulteriori disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie in coerenza con la normativa vigente in materia.

56. E' istituito l'Osservatorio regionale delle attività produttive (industria, commercio, artigianato) di seguito denominato Osservatorio. L'Osservatorio, istituito presso la Giunta regionale, svolge attività di monitoraggio, studio e ricerca delle strategie di sviluppo regionale ed effettua attività di analisi in materia di sviluppo economico. A supporto della programmazione regionale, l'Osservatorio svolge, in particolare, attività di rilevazione statistica e di raccolta, aggiornamento e analisi dei dati concernenti le politiche di sviluppo a livello settoriale e territoriale, nonché attività di impulso e attività consultiva. L'Osservatorio, in particolare, a supporto e in raccordo con le strutture regionali competenti:

- a) svolge attività di studio e di analisi delle problematiche strutturali e congiunturali concernenti il settore delle attività produttive nel contesto economico regionale e nazionale;
- b) conduce indagini statistiche sulle dinamiche economiche produttive;
- c) svolge attività consultiva e attività di impulso, formulando proposte e supportando le strutture regionali competenti;
- d) effettua attività di monitoraggio delle attività di comparto e di valutazione della efficacia delle iniziative intraprese.

57. Per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma 56, l'Osservatorio:

- a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni, acquisendo sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili anche attraverso collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- b) realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni, sui temi di particolare rilevanza per i settori.

58. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, delibera le modalità di funzionamento e la composizione interna dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti

della materia delle attività produttive e di rappresentanti delle strutture regionali competenti. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto dell'Osservatorio. L'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana) è abrogato.

59. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) sono inseriti i seguenti:

“1bis. I procedimenti amministrativi per il rilascio della autorizzazione unica di cui all' articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 1.

1ter. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 387/2003 si intende rilasciata fino alla data indicata come termine della vita utile dell'impianto e comunque entro e non oltre 25 anni dal suo rilascio.”.

60. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuova imprenditorialità, la Regione Campania concede, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente in materia, un contributo alle imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale fino ad un massimo pari al cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive. La Giunta regionale disciplina, con delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto compatibilmente con la normativa europea, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti. Il contributo è calcolato sull'imposta dovuta dalle imprese per i cinque anni successivi alla data di iscrizione nel registro delle imprese della nuova sede operativa. Le imprese beneficiarie della agevolazione garantiscono la permanenza, per cinque anni, della nuova sede operativa sul territorio regionale, pena la restituzione del contributo percepito. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività sia riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nel periodo di imposta cui è riferito il vantaggio economico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 per l'annualità 2017 e di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 mediante corrispondente prelievo di pari importo e per le medesime annualità dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Lo stanziamento potrà essere incrementato delle ulteriori disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali ed europea in coerenza con la normativa vigente in materia.

61. La legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) è così modificata:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5bis. Ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, i centri

antiviolenza e le case di accoglienza, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da enti locali, in forma singola o associata ovvero da associazioni e organizzazioni, in forma singola o associata, operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. E’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui al presente articolo. La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.”;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente “3bis. La Regione, al fine di assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali in modo omogeneo su tutto il territorio, monitora le attività formative realizzate e in corso di realizzazione.”;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente: “2bis. Possono fruire dei finanziamenti di cui al comma 2 i soggetti iscritti al Registro di cui all’articolo 3, comma 6.”.

62. Il comma 3bis dell’articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è sostituito dal seguente: “3bis. I Comuni che compongono gli ambiti territoriali, così come individuati dalla presente legge, individuano, attraverso i propri rappresentanti, il Comune capofila con un sistema di votazione con maggioranza rinforzata, che sia determinata tenendo conto sia del numero dei Comuni votanti che del relativo peso demografico. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sentita la Commissione competente per materia, i criteri del sistema di votazione per le finalità di cui alle presenti disposizioni.”.

63. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 64, individua l’elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare o alienare con le modalità e le agevolazioni previste dall’articolo 66, commi 2, 3, 4, 4-bis e 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. I destinatari dell’affidamento dei beni individuati sono:

a) gli imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

b) le categorie riconosciute dall’articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).

64. La Giunta regionale definisce con regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 63, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti;

b) favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura);

c) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

d) assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni di cui al comma 63 sia destinata all'affidamento in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnano a regolarizzare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.

65. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, la Regione individua i terreni agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non utilizzabili per altre finalità istituzionali e li inserisce all'interno di un elenco denominato: Banca della terra Campana, avente l'obiettivo di:

a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;

b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;

d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;

e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;

f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;

g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;

h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;

i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile.

66. La legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani) è abrogata.

67. In attuazione della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 (Interventi per favorire la coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e le relative filiere produttive) e della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati),

nonché della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroalimentare della canapa), la Giunta regionale, nell'ambito della valorizzazione dei beni immobili di proprietà regionale, dispone che tali beni immobili, già in origine utilizzati come canapifici, vengano destinati nuovamente alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della coltivazione della canapa, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

68. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale possono concludere con i Comuni territorialmente competenti accordi, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzati alla concessione di beni immobili di proprietà, non destinati a finalità istituzionali e non utilizzati, per la realizzazione di attività di interesse sociale. Gli accordi sono conclusi sulla base di progetti condivisi e sono trasmessi, prima della loro conclusione, alle strutture amministrative regionali competenti in materia di sanità e demanio e patrimonio.

69. Nell'ambito del processo di razionalizzazione della gestione del Ciclo integrato delle acque, la rete idrica di Licola Borgo e Licola mare ricadente nel territorio del Comune di Pozzuoli, acquisita in proprietà dalla Regione Campania a seguito del suo subentro alla disciolta Opera Nazionale Combattenti (ONC), ai sensi delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382), del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 (Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 361500, è trasferita, sulla base degli atti tecnici e amministrativi esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Pozzuoli, attuale gestore del ciclo integrato delle acque, salvo il suo successivo trasferimento all'Organismo competente in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano). I proventi derivanti dalla contrattualizzazione degli allacci esistenti, come risultanti dall'ultimo censimento eseguito congiuntamente dagli enti territoriali, sono riscossi dal Comune di Pozzuoli che provvede anche al recupero dei corrispettivi dei consumi pregressi in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, e sono vincolati nella destinazione a fronteggiare le nuove o maggiori spese di allestimento del servizio ed ai primi interventi tecnico manutentivi da realizzarsi sulle condotte in questione, fatto salvo il successivo reperimento, d'intesa con la Regione, delle ulteriori provviste finanziarie atte a garantire i necessari interventi di ammodernamento e potenziamento della rete esistente. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consumi rilevati sulla condotta in oggetto saranno fatturati dalla Regione Campania al soggetto subentrante. Per garantire la corretta erogazione dell'acqua nel territorio puteolano è autorizzata la consegna al Comune di Pozzuoli del serbatoio dismesso in località Solfatara, nonché l'esecuzione delle opere atte a consentire l'allacciamento sulla condotta da mm. 1.000 di proprietà regionale in località La Schiana e la predisposizione di un punto di presa in località Villa Cariati di via S. Francesco a Gerolomini. Sono e rimangono trasferite ai Comuni, che provvedono alla loro gestione e manutenzione e all'esercizio delle relative funzioni amministrative, le strade vicinali e le strade classificate comunali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

70. In attuazione dell'articolo 6, comma 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 122, al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. Per le medesime finalità, tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata.

71. I beni individuati ai sensi del comma 70 sono assegnati in comodato gratuito, mediante procedure ad evidenza pubblica, a cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'assegnatario. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche.

72. In attuazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e dell'articolo 4 della legge regionale 6/2016, al fine di valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni gli antichi saperi tradizionali, l'ingegno e i mestieri delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali, la Giunta regionale, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà regionale che possono essere destinati ad ospitare insediamenti artigiani di imprenditori ed imprese artigiane italiani e stranieri e ne definisce le modalità di utilizzo.

73. I beni individuati ai sensi del comma 74 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artigiani e associazioni tra artigiani, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare di porre in essere attività artistiche tradizionali e artigianali secondo metodiche di produzioni riconosciute a livello nazionale come tipiche.

74. La Giunta regionale, con una o più delibere, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 70 per le finalità artistiche nonché dei beni di cui al comma 72 per le finalità artigianali tradizionale e tipiche.

75. La legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è così modificata:

- a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 le parole da "destinando" a "audiovisiva" sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "31 marzo" sono sostituite con le seguenti "30 aprile";
- c) l'articolo 12 è abrogato.

76. Al fine di sostenere il funzionamento di enti, associazioni e fondazioni che svolgono attività di analisi, studio e ricerca, nonché di tutela e promozione del patrimonio archivistico e librario, finalizzate alla diffusione e valorizzazione della cultura meridionalistica, con particolare riguardo agli aspetti storici, sociali, economici e istituzionali, è istituito il "Fondo per lo studio e la

conoscenza della storia, dell'economia e delle idee sociali del Mezzogiorno", con una dotazione pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sul suddetto Fondo, da concedere a enti, associazioni e fondazioni con sede in Regione Campania e operanti da almeno dieci anni, il cui scopo sociale sia coerente con le finalità del presente comma, prevedendo, comunque, la presenza, con oneri a valere sul bilancio degli enti beneficiari, di un revisore dei conti di nomina regionale negli enti beneficiari con funzione di esclusivo controllo contabile dei contributi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento di pari importo, della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

77. Al fine di sostenere gli interventi per la promozione e il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è autorizzato, per l'anno 2017, uno stanziamento aggiuntivo pari ad euro 2.000.000,00. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante incremento di euro 2.000.000,00, della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

78. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

79. Al fine di sostenere il piano di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) del decreto-legge 91/2013, convertito con modificazioni dalla legge 122/2013, al comma 87, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013) le parole "3.770.000,00" sono sostituite dalle seguenti "5.770.000,00". All'onere derivante dal presente comma pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento di euro 2.000.000,00 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 per il triennio 2017-2019 del bilancio e corrispondente riduzione di una somma di pari importo, per ciascun anno, sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 1.

80. Al fine di garantire continuità al sostegno ai giovani talenti campani nel settore del design artistico e industriale, la Giunta regionale provvede ad assegnare, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, il Premio di design "Massimo Vignelli" con le modalità di cui all'articolo 10, comma 5 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016). Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento di pari importo, della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 e corrispondente riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del medesimo bilancio.

81. Al fine di consentire adeguata ristrutturazione della società in house Sviluppo Campania spa e i correlati interventi sul capitale, è stanziata la somma di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 mediante incremento della Missione 14, Programma 1, Titolo 3

mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

82. Il comma 4 dell'articolo 36, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificato:

- a) dopo le parole: “di assistenza tecnica e amministrativa” sono aggiunte le seguenti: “il segretario non è computato tra i componenti del comitato di gestione degli ATC”;
- b) le parole “diciassette rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti “diciannove rappresentanti”.

83. Alla lettera r), del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionale di promozione dello spettacolo) la parola “ottocento” è sostituita dalla seguente “novecento”.

84. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 16 dicembre 2016 con il n. 392 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 marzo 2017 con votazione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto della Regione Campania..

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 3

Legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20: "Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)".

Articolo 2: "Azioni ispettive nei settori sanitari e socio-sanitari".

"1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, adotta, entro il 30 marzo di ciascun anno, il Piano Annuale dell'Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria (di seguito denominato Piano), predisposto dall'Ufficio previsto nell'articolo 1. Il Piano può essere modificato nel corso dell'anno a seguito del verificarsi di situazioni di carattere eccezionale. Il Piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell'attività ispettiva esercitata dalla competente unità nei confronti dei soggetti controllati.

2. L'Ufficio previsto nell'articolo 1 esercita verifiche e sopralluoghi periodici sulle attività assistenziali e socio-assistenziali in conformità al Piano. Oltre all'attività ordinaria, in casi di particolare gravità ed urgenza, svolge anche un'attività ispettiva straordinaria, sia di propria iniziativa che su segnalazione formale di soggetti istituzionalmente qualificati. In ogni caso, l'attività ispettiva è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed è coperta da riservatezza fino alla conclusione della stessa.

3. L'Ufficio previsto nell'articolo 1 ha libero accesso alle sedi, ai locali, agli atti e documenti della struttura da ispezionare e può rivolgersi ad altri uffici pubblici regionali per acquisire informazioni e documenti; nel corso delle verifiche può sentire i diretti interessati, gli utenti della struttura e quanti altri possono portare notizie utili alle indagini ed acquisire notizie anche mediante analisi, sotto il profilo amministrativo, dei verbali dei collegi sindacali degli enti oggetto di ispezione.

4. I Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici, degli Enti pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione hanno l'obbligo di fornire agli ispettori, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, tutti gli atti e la documentazione richiesti.

5. L'attività ispettiva si conclude entro trenta giorni, prorogabili motivatamente a giudizio del dirigente, con la redazione di una relazione in cui sono evidenziati gli esiti dell'attività ispettiva e le conclusioni, rilevando le eventuali irregolarità riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con l'indicazione delle misure che devono essere adottate per eliminare le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, nonché specifiche proposte, se sussistono i presupposti, per l'emanazione di misure sanzionatorie.

6. La relazione di cui al comma 5 è inoltrata tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dal termine delle ispezioni, per i provvedimenti di rispettiva competenza, all'Assessore alla sanità e alla struttura amministrativa interna alla Regione competente per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale. In ogni caso i risultati dell'ispezione sono comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata, con inoltro della relazione agli eventuali altri organi o soggetti o amministrazioni coinvolti.

7. I Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici, degli Enti pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione forniscono le controdeduzioni e relazionano in merito alle azioni intraprese a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva all'Ufficio entro trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva. Il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche effettuate dagli ispettori, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, costituisce elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 502/1992.

8. Il dirigente dell'Ufficio che nell'esercizio delle funzioni viene a conoscenza di atti e fatti penalmente perseguibili o che causano danno erariale, denuncia direttamente alle autorità competenti le circostanze, i fatti e gli atti accertati nonché i soggetti presumibilmente responsabili, trasmettendo eventuali documentazioni acquisite. Copia della denuncia è trasmessa all'Assessore alla sanità e alla struttura amministrativa interna alla Regione competente per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, al legale rappresentante e al presidente del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria o altra struttura ispezionata.

9. In sede di prima applicazione, il Piano di cui al comma 1 è predisposto dall'Ufficio entro sessanta giorni dalla sua costituzione ed è trasmesso alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

10. La struttura ispettiva svolge la propria attività nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali forniti, o comunque acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, sono trattati per scopi strettamente collegati con l'esercizio dell'attività istituzionale. Il personale della struttura ispettiva incaricato del trattamento dei dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza è indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio e ne cura la conservazione in modo che non siano accessibili al pubblico.”.

Comma 4

Legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)”.

Articolo 1, comma 237 quater: “237-quater. Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accredito delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accredito delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accredito di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies. In caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno verificato agli esiti della definizione dei procedimenti di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi da 237-bis a 237-tervicies della legge regionale n. 4/2011, le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ed in possesso dei requisiti tecnico-

sanitari, nonché in possesso degli ulteriori requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale di cui al Reg. reg. 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale) possono essere accreditate fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto, sempre e comunque nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.”.

Comma 5

Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale”.

Articolo 18: “Direttore generale”.

Commi 4 e 4-bis: “4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con un contratto di durata triennale, disciplinato dall'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 502/92 ed è rinnovabile.

4-bis. L'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ha durata triennale ed è rinnovabile.”.

Comma 6

Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18: “Disposizioni di finanza regionale”.

Articolo 53: “1. È istituito un contributo annuale a favore delle sezioni campane dell'A.I.R.C. (Associazione italiana ricerca cancro), dell'A.I.L. (Associazione italiana leucemici), dell'A.N.T. (Associazione nazionale tumori).

2. Tale contributo è finalizzato al potenziamento delle attività di ricerca per la lotta contro i tumori, in considerazione dell'elevato rilievo sociale delle attività svolte dalle associazioni indicate nel precedente comma.

3. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è ripartito tra le Associazioni in eguale misura.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 750 milioni si fa fronte per l'anno 2000, mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 20, dai capitoli 1030 e 1040 che si riducono rispettivamente di lire 250 milioni e 500 milioni.

5. Per i successivi anni si provvederà con legge di bilancio.”

Legge regionale 11 agosto 2001, n. 10: “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”.

Articolo 47: “1. È autorizzato un contributo annuale a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 a favore dell'Associazione House Hospital Onlus di Napoli.

2. Tale contributo è finalizzato al potenziamento delle attività di ricerca, di prevenzione primaria e secondaria per la lotta contro i tumori e per le patologie cardiache, in considerazione dell'elevato rilievo sociale delle attività svolte nella Regione dall'Associazione, con obbligo di presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

3. Il contributo è concesso con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento di cui al Capitolo n. 7076 dello stato di previsione della spesa denominato: "Contributo all'Associazione House Hospital Onlus di Napoli".

5. Per lo stanziamento dei successivi anni si provvederà con la legge di bilancio.”.

Comma 7

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

Articolo 1, comma 1073: “1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.”.

Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Comma 11

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.

Articolo 83: “Farmacie”.

Comma 1: “1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato i limiti di età di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia gestita, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino autorizzati alla gestione provvisoria da almeno tre anni, continuino ad esercitare siffatta gestione e presentino istanza di assegnazione definitiva alla regione Campania entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Comma 12

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.

Articolo 18: “Sequestro, pignoramento e cessione della indennità di carica e dell'assegno vitalizio”.

“1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione della indennità di carica e dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.”.

Comma 13

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Articolo 11: “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”.

Comma 6: “6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere

il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”.

Decreto Ministro delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166: "Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

Comma 15

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 già citata nella nota al comma 12.

Articolo 7: “Rimborso spese”.

“1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato nella misura del quaranta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012”.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

Comma 16

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania”.

Articolo 1, comma 186: “186. L'onere per le spese di trasporto sostenute dal personale incaricato delle azioni di ispezione, verifica e controllo degli impianti derivanti dagli iter autorizzabili previsti dagli articoli 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), 9 del decreto legislativo 163/2007 e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono a carico dei soggetti proponenti. La spesa sostenuta dal personale incaricato è rapportato alle tabelle ACI vigenti all'atto dell'ispezione”.

Comma 17

Legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania”.

Articolo 6: “Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. Consulta regionale”.

“1. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i consorzi Asi, predisposti dalla Giunta regionale, su parere della consulta regionale Asi prevista nel comma 2.

2. La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività dei consorzi Asi ed attua, attraverso i consorzi, gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, previste nel comma 1, sentito il parere della consulta regionale Asi, che ha sede presso l'assessorato regionale

competente. La consulta regionale Asi è composta:

- a) dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato;
- b) dai rappresentanti legali dei consorzi Asi della Regione;
- c) da tre esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente;
- d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato.

4. Il compito di segretario è svolto dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato.

5. Il controllo interno delle attività dei consorzi Asi spetta al collegio dei revisori dei conti.

6. La vigilanza dei consorzi Asi è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.

7. Presso l'assessorato regionale alle attività produttive è istituito il comitato di coordinamento delle attività dei consorzi Asi. I componenti del comitato sono scelti tra i dipendenti o gli organi dei consorzi Asi, su designazione dei presidenti degli stessi consorzi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.”

Comma 18

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017."

Articolo 18: "Definizione agevolata delle entrate regionali".

Commi 3 e 4: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 è presentata all'Ufficio che ha adottato l'ingiunzione fiscale su apposito modello, approvato con deliberazione della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e reso disponibile sul sito internet della Regione Campania.

4. Il numero di rate nelle quali il debito è dilazionabile è fissato in un massimo di cinque, di pari importo, con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.”.

Comma 19

Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1: " Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale."

Articolo 17: "Medie strutture di vendita".

Comma 4: "4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, se concorrono le seguenti condizioni:

- a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
- b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
- c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
- d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;
- e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.”.

Comma 20

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 già citata nella nota al comma 18.

Articolo 10: “Azioni per l'infanzia e il sostegno degli asili nido”.

Comma 1: “1. Al fine di concorrere alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania è stanziata la somma di 3.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019”.

Comma 20

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

Articolo 86: “Fermo di beni mobili registrati”.

“1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. (396) (398) (399)

2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.”

Comma 24

Legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 già citata nella nota al comma 3.

Articolo 4: “Soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria.”.

“1. L'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) di cui all'articolo 1, comma 244 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011) è soppressa e le relative funzioni, comprese quelle di supporto all'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario sono svolte dalle competenti strutture amministrative della Regione Campania. Per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, le predette funzioni sono esercitate nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

2. Per effetto della soppressione dell'ARSAN, alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano gli incarichi di direzione e di dirigenza ed i rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale o coordinata e continuativa o di lavoro subordinato o autonomo relativi alla soppressa Agenzia. Entro il 31 dicembre 2015, la Giunta Regionale procede alla ricognizione delle risorse umane esclusivamente già in comando presso gli uffici dell'ARSAN e all'analisi delle relative professionalità per verificare la possibilità di assegnare ai competenti uffici delle strutture amministrative regionali alcune delle suddette risorse umane in comando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, la Regione Campania succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ARSAN.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale effettua una ricognizione dei progetti già proposti dalla soppressa ARSAN per l'ammissione a finanziamento sui fondi UE al fine di disciplinarne l'attuazione in via diretta a mezzo delle strutture regionali, ovvero con assegnazione delle funzioni ad altro soggetto attuatore.

5. Sono abrogati i commi 244 e 245 dell'articolo 1, della legge regionale n. 4/2011 e, conseguentemente, il Reg. reg. 14 giugno 2014, n. 5 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 244, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)".

Comma 25

Codice Civile

Articolo 2343: "Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti".

"Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci."

Comma 26

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5: "Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive".

Articolo 3: "Attività di coltivazione".

Comma 1: "1. La coltivazione della canapa per le finalità di cui all'articolo 1, non necessita di alcuna autorizzazione".

Articolo 6: "Norma finanziaria".

Comma 1: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili della Missione 16, Programma 1, Titolo 2, per l'esercizio finanziario 2016 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018".

Comma 27

Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016".

Articolo 3: "Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale".

Comma 5: "5. Considerato il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, per garantire, nelle more della definizione dell'iter normativo di riforma, la continuità dell'attività amministrativa, il commissariamento disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 19, legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è prorogato fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 4 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Comma 28

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania".

Articolo 4: "Disposizioni in materia di variazioni del bilancio".

Comma 2: "2. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, in deroga al comma 1, con deliberazioni di Giunta regionale sono adottate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

- a) iscrizione di risorse vincolate: l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) compensative tra missioni per le risorse vincolate: variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o le variazioni se sono necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) compensative tra missioni per le spese del personale: variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- d) compensative tra missioni per la cassa: variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
- e) fondo pluriennale vincolato: le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
- f) fondo di riserva per spese impreviste: i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011;
- g) reiscrizione del risultato di amministrazione per residui perenti: le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
- h) reiscrizione di risorse vincolate: le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 118/2011".

Articolo 5: "Disposizioni in materia di documento tecnico di accompagnamento e di bilancio gestionale".

Comma 4, lettere a) e d): " 4. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, per i capitoli di spesa assegnati con deliberazione di Giunta regionale alla loro responsabilità, i dirigenti della Giunta regionale, con decreto, con esecutività differita all'avvenuta registrazione della variazione nelle scritture contabili dell'Ente, sono autorizzati ad effettuare le seguenti variazioni:

- a) tra voci della medesima categoria o del medesimo macroaggregato: le variazioni del bilancio di previsione gestionale compensative fra voci di entrata della medesima categoria e fra voci di spesa del medesimo macroaggregato, assegnati con deliberazione di Giunta regionale alla loro responsabilità, anche con l'istituzione di nuovi capitoli nel rispetto del piano dei conti dell'Ente; se la variazione interessa capitoli di bilancio assegnati a diverse Unità operative dirigenziali della medesima Direzione generale, il decreto di variazione è di competenza del Direttore generale, acquisiti i pareri favorevoli dei dirigenti delle Unità operative dirigenziali cui sono assegnati i capitoli oggetto di variazione;
- d) fondo di riserva per spese obbligatorie: i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 48, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, con le modalità e i limiti definiti con apposita deliberazione di Giunta regionale;"

Comma 29, lettere da a) a l)

Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3: "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".

Articolo 1: "Finalità e obiettivi."

"1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.

2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di qualità del prodotto, nonché di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e qualità del ciclo dell'appalto. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dalla presente legge.

3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, ai criteri previsti dal bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, l'attività contrattuale delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile e dalla legislazione vigente.

6. Nell'applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento assicurano:

- a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale e dello sviluppo ecosostenibile della Regione Campania;
- b) l'integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;
- c) l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili, favorendo l'impiego di materiale riciclato e la riduzione della produzione di rifiuti;
- d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità architettonica e tecnologica, nonché l'accessibilità da parte di tutti dell'ambiente costruito e non costruito attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
- f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle politiche di partenariato e dell'apporto di risorse private nella realizzazione d'interventi infrastrutturali, anche a mezzo dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e contemperando esigenze di garanzia e di convenienza;
- g) la qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali, anche in forma aggregata elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;
- h) la determinazione delle funzioni e delle attività negli uffici tecnici e dei soggetti - professionisti e società - abilitati per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità".

Articolo 2: “Definizioni.”

Commi 1 e 51: “1. Ai fini della presente legge ed ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori ordinari e denominata direttiva europea unificata, si applicano le definizioni che seguono.

51. Sono definiti «appalti pubblici sussidiati» quelli comunque fruente di un contributo pubblico, in conto capitale o in conto interessi, superiore al cinquanta per cento dell'importo a base d'appalto”.

Articolo 3: “Ambito di applicazione.”

Comma 3: “3. Nei settori esclusi la presente legge trova applicazione entro i limiti stabiliti dalle cause di esclusione previsti dalla direttiva europea unificata.”.

Articolo 7: “Programmazione.”

Commi 1, 2 3, 7, 8, 9 e 10: “1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano di un programma triennale e di un elenco annuale in cui sono individuati separatamente i lavori, i servizi e le forniture che si intendono realizzare ed acquisire attraverso contratti di appalto o di concessione.

2. Il programma triennale e l'elenco annuale di cui al comma 1 sono redatti secondo gli schemi definiti dalla Giunta regionale e approvati contestualmente al bilancio di previsione.

3. Possono essere inseriti nell'elenco annuale:

- a) gli appalti di lavori se corredati di un livello progettuale preliminare approvato;
- b) gli appalti di forniture e servizi corredati del livello progettuale definito con regolamento regionale.

7. Il programma triennale e l'elenco annuale, nonché le eventuali loro variazioni, allorché approvati dall'organo competente, sono inviati all'osservatorio regionale che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della Regione Campania.

8. Il programma triennale identifica in modo puntuale, sintetico e con ordine di priorità, l'oggetto di ogni singolo appalto che si intende realizzare ed il relativo costo complessivo presunto. Sono comunque prioritari gli appalti inerenti lavori, servizi e forniture riferiti alla manutenzione e al recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente, gli appalti di completamento, gli appalti finalizzati alla mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche, gli appalti da affidarsi a mezzo di finanza di progetto. L'inserimento degli appalti nel programma triennale è preceduto da un'analisi dei bisogni e da uno studio di fattibilità. Con regolamento regionale sono stabiliti i contenuti minimi dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità, con riferimento anche alla compatibilità ambientale e all'utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.

9. L'elenco annuale identifica gli appalti di lavori, servizi e forniture che si intendono bandire nell'esercizio finanziario cui esso si riferisce e specifica le caratteristiche essenziali degli stessi, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, della disponibilità finanziaria e della dotazione del livello progettuale propedeutico.

10. Le opere possono essere di norma finanziate sulla base di progetti preliminari approvati secondo le modalità fissate dalla legislazione nazionale e regionale vigente.”.

Articolo 8: “Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili.”

“1. La regione Campania, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, promuove l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, al rispetto dell'ambiente, alla tutela delle risorse non rinnovabili, nonché l'utilizzo di materiali da costruzione riciclabili mediante l'adozione di atti di indirizzo che prevedono livelli minimi di intervento da adottarsi per gli appalti sul territorio della regione Campania oltre a forme di premialità a favore delle amministrazioni all'uopo ottemperanti”.

Articolo 63: “Programmazione regionale.”.

Commi 1, 2, 3, 4 e 5: “1. Il programma triennale e l'elenco annuale della Regione sono redatti sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione e valutate le indicazioni provenienti dal tavolo di cui all'art. 73, comma 6.

2. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori della Regione sono articolati in due sezioni relative rispettivamente ad interventi di competenza regionale e ad interventi di interesse regionale di competenza di altri enti oggetto di finanziamento regionale.

3. L'assessore ai lavori pubblici redige, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, il programma triennale e l'elenco annuale recependo le proposte formulate dagli assessori regionali nelle materie di loro competenza che tengono conto anche delle richieste di finanziamento pervenute da parte degli enti di cui all'articolo 3.

4. L'assessore ai lavori pubblici, sentita la Consulta regionale, propone alla Giunta regionale il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi pubblici regionali e di interesse regionale.

5. La Giunta regionale procede all'adozione del programma triennale e dell'elenco annuale contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione”.

Articolo 77: “Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile.”.

“1. Al fine di garantire l'unitarietà, l'omogeneità, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di appalto di lavori della Regione Campania, il settore opere pubbliche presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici fornisce supporto tecnico per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla presente legge, provvedendo ad aggiornare e pubblicizzare il materiale documentale, normativo e disciplinare, di riferimento alle procedure di gara di appalti e concessioni svolte dai settori e servizi regionali nelle materie di propria specifica competenza. Il settore opere pubbliche provvede inoltre alla formazione dei disciplinari e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge, avvalendosi, per gli appalti di lavori, della collaborazione dei funzionari e dei dirigenti dei settori provinciali del genio civile e degli altri settori dell'area lavori pubblici.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, definisce l'organizzazione, le funzioni, le procedure di espletamento delle stesse da parte del settore opere pubbliche nonché i rapporti con gli altri settori e servizi regionali.

3. Al suddetto settore fanno capo l'osservatorio regionale degli appalti pubblici, l'unità operativa per il controllo sulla sicurezza, l'archivio tecnico regionale e l'unità regionale di finanza di progetto.

4. I settori provinciali del genio civile, costituiscono il presidio sul territorio regionale per la diffusione e l'applicazione delle norme e degli indirizzi emanati dalla Regione Campania in materia di appalti, attraverso la costituzione di unità specializzate nella consulenza e nel sostegno operativo alle attività svolte dagli enti pubblici appaltanti operanti nei singoli ambiti territoriali. Inoltre, svolgono attività di monitoraggio su specifici appalti, nonché di alta sorveglianza, durante la fase di realizzazione degli appalti pubblici sussidiati.

5. Con provvedimento della Giunta regionale sono attivati gli elenchi relativi al personale interno che, dotato di specifica qualifica, si rende disponibile ad assumere l'incarico di responsabile del procedimento, di progettazione, di direzione dei lavori, di direttore tecnico dell'appalto, di responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dalla presente legge per la gestione dell'intero ciclo dell'appalto

6. L'inserimento in tale elenco regionale non costituisce requisito necessario per assumere gli incarichi di cui al comma precedente.”.

Articolo 78: “Osservatorio regionale degli appalti e concessioni.”.

“1. Presso il settore regionale delle opere pubbliche opera l'osservatorio regionale degli appalti e concessioni il cui responsabile è nominato dall'assessore ai lavori pubblici fra soggetti di elevato profilo curriculare attinente la materia degli appalti e concessioni.

2. Nell'ambito del territorio della Regione, l'osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle

amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, esperimento della gara d'appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. L'osservatorio regionale adotta procedure uniformi di raccolta delle informazioni al fine di minimizzare l'onere di trasmissione delle stesse a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge, l'osservatorio regionale, attraverso specifici protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Campania e gli enti interessati, ha il compito di rapportarsi con i soggetti istituzionali, autorità, organi di giustizia e organismi nazionali legittimati, nonché soggetti sociali competenti a qualsiasi livello, nazionale e comunitario, per raccogliere, elaborare e trasferire le informazioni utili ai fini informativi, statistici e di controllo, necessari al soddisfacimento di esigenze legittimate. Nell'osservatorio regionale opera l'articolazione regionale dell'osservatorio statale.

4. L'osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni, che consentono l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che devono motivatamente e ufficialmente accedere o utilizzare le informazioni. L'osservatorio regionale è presente sul portale ufficiale della Regione Campania.

5. Il responsabile dell'osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulle attività dello stesso, da comunicare a tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati.

6. L'osservatorio regionale rileva e raccoglie, oltre ai dati di cui ai precedenti commi, informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e i risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché delle concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dandone pubblicità attraverso il sito informatico regionale. La messa a disposizione sul sito informatico delle informazioni raccolte e delle relative elaborazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di funzionalità e riservatezza dei dati, favorendosi l'accesso a operatori e associazioni, previo riconoscimento e registrazione. L'osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e diffusione delle informazioni approvate in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

7. L'osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti:

- a) fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della Regione Campania;
- b) elabora, monitora e aggiorna annualmente, con le modalità fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, il prezzario regionale, corredato dalle rispettive analisi le quali terranno conto anche dei prezzi unitari praticati dallo Stato per identiche categorie di opere, da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;
- c) elabora e aggiorna schemi di bandi di gara e lettere di invito, tipologie di capitolati e disciplinari, documenti di indirizzo e supporto ai soggetti impegnati nel ciclo dell'appalto pubblico con particolare riguardo all'applicazione delle norme sulla sicurezza, sulla validazione dei progetti e sulla qualità progettuale;
- d) cura il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nonché di ogni altro evento del ciclo dell'appalto ritenuto indispensabile agli effetti dell'informazione e pubblicizzazione degli stessi ovvero reso obbligatorio secondo le disposizioni legislative vigenti;
- e) fornisce consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori coinvolti nelle procedure di programmazione, affidamento e esecuzione dell'appalto;
- f) supporta l'attività dell'unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri;
- g) promuove la realizzazione e la diffusione di programmi informatici volti a semplificare

l'attività gestionale degli appalti pubblici”.

Comma 31

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 33: “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”.

Articolo 8: “Il Presidente dell'Ente Parco”.

Comma 1: “1. Il Presidente dell'Ente Parco viene nominato dalla Giunta regionale su proposta degli assessori alle foreste, alla urbanistica e all'ecologia, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 26 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprono cariche elettive e/o amministrative negli Enti locali compresi nel territorio del Parco, negli organi di gestione di Enti regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee.”.

Comma 32

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 33: “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”.

Articolo 46: “Convenzioni attuative per la raccolta differenziata”.

Comma 2, lettera a): “2. Con le convenzioni attuative sono approvati dai soggetti contraenti:

- a) i piani di raccolta differenziata individuati per le aree interessate, nonché la durata del programma, fino a un massimo di dodici mesi comprensivi della eventuale fase formativa;”.

Comma 33

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8: “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.

Articolo 36: “Diritti proporzionali e contributi”.

Commi 8 lettera a) e 9: “8. Il contributo annuo è così determinato:

- a) per le acque minerali naturali e di sorgente è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari ad almeno 1,00 euro per metro cubo.

L'importo è ridotto del cinquanta per cento nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:

- 1) commercializzazione su territorio extranazionale;
- 2) utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il contributo è soppresso nel caso in cui le aziende utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.

9. I diritti proporzionali stabiliti nel comma 2 sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.”

Comma 34

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.

Articolo 6: “1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
- d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
- e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
- f) per uso ittologico: litri 100 al minuto secondo;
- g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di

riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.

Regolamento Regionale 12 novembre 2012, n. 12: “Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche”.

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 24 febbraio 2015 n. 39: “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua.”.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”.

Articolo 121: “Piani di tutela delle acque”.

“1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

- a) i risultati dell’attività conoscitiva;
- b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini.
- h) l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.”.

Comma 35

Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15: “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”.

Articolo 21: “Disposizioni transitorie”.

Comma 9 bis: “9 bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente.”.

Comma 36

Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38: “Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale”.

Articolo 4: “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”.

Comma 5: “5. Con successive delibere, da approvare entro novanta giorni dal provvedimento di cui al comma 4, la Giunta regionale:

- a) ridefinisce le dotazioni organiche di ARPAC e di ACaMIR, sulla base delle nuove competenze attribuite dalla presente legge e delle rispettive dotazioni e piante organiche esistenti, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle risorse umane già in servizio presso le strutture riceventi. Ove necessario, sono individuati criteri e modalità per procedere a nuove assunzioni finalizzate alla valorizzazione delle professionalità esistenti nel rispetto della normativa vigente;
- b) dispone l’attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all’ARPAC, all’AcAMIR, ovvero all’Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS.”.

Comma 37, lettere a) e b)

Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14: “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”.

Articolo 14: “Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate”.

Comma 4: “4. La Regione può concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, individuate nel Piano regionale delle bonifiche.”.

Articolo 16: “Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero”.

Comma 1, lettera n): “1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi mediante:

- n) promozione di marchi regionali di qualità ecologica.”.

Comma 38, lettere a) e b)

Legge regionale 29 luglio 1998, n. 10: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania”.

Articolo 9: “Direttore generale”.

Commi 1 e 2: “1. Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, le funzioni di direttore generale sono esercitate da un dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell’Agenzia per la

Protezione ambientale della Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale.

2. Il dirigente è individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, o magistrale, o titolo equipollente secondo i decreti ministeriali del competente Ministro, nonché in possesso di comprovate esperienze in organizzazioni complesse del settore.”.

Commi 39, lettere a) e b) e 40

Legge regionale 21 maggio 1996, n. 11: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.

Articolo 14: “Definizione di bosco e di pascolo montano”.

Comma 3: “3. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d' impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d' acqua.”.

Articolo 15: “Colture ed apprezzamenti non considerati boschi”.

Comma 1, lettera c): “1. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:

- c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, sempreché non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d' acqua a regime torrentizio o perenne.”.

Articolo 6: “Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi”.

Commi 6 e 7: “6. L' analisi dei prezzi di cui al comma 5 viene aggiornata o confermata ogni due anni.

7. Per i lavori in appalto si applica il prezzo generale delle opere edili vigente nella Regione Campania.”.

Allegato C: “Prescrizioni di massima e polizia forestale”.

Articolo 44: “Castagneti da frutto”.

“1. Nei castagneti da frutto è permessa:

- a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte, per rinvigorirne la chioma e di quelle giovani per prepararle all'innesto;
- b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
- c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;
- d) l'estirpazione delle erbe dannose, dei frutici invadenti nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; l'Ente delegato, su parere del settore tecnico amministrativo provinciale foreste competente, può, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui al presente comma.

2. La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata, su parere del settore tecnico amministrativo provinciale foreste competente, dall'Ente delegato, il quale stabilisce anche le modalità atte a prevenire i danni.”.

Comma 43, lettere a), b), c) e d)

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3: “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”.

Articolo 6: “Funzioni della Regione”.

“1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del D. Lgs n° 422/97, del D. Lgs n° 112/98 e del D. Lgs n° 400/99, dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di:

- a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;
- b) reti, impianti e servizi autofilotriviari e non convenzionali;
- c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- c-bis) organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Abrogato.”.

Articolo 7: “Tariffe e titoli di viaggio”.

1-bis: “1 bis. Sulla base dei criteri e della politica tariffaria di cui al comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di mobilità della Giunta regionale, con il supporto tecnico dell'ACAM, sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) adotta gli eventuali adeguamenti tariffari necessari per tener conto degli equilibri contrattuali, di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi.”.

Articolo 22: “Funzioni dell'AcAMIR”.

Comma 1-bis: “1 bis. L'AcAMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione in materia di infrastrutture e servizi di rete secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale.”.

Articolo 40: “Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico”.

Comma 4 lettera b), 8 e 10: “4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 per i trasporti extraurbani comporta:

- b) la sanzione amministrativa pari a cento volte la tariffa ordinaria di corsa semplice di cui alla lettera a), oltre la spesa di notificazione.

8. Per le violazioni previste ai commi 3 e 4 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla conte-stazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

10. Il personale incaricato dalle aziende di trasporto, con qualifica di agente di polizia amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, accerta e contesta ogni violazione punita con san-zione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.”

Comma 45, lettere da a) a o) e 46

Legge regionale 18 maggio 2016, n. 12: “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”.

Articolo 6: “Direttore generale”.

Commi 2 e 4: “2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura subordinata, a tempo pieno ed esclusivo, ed è esercitato nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, come previsto

dal contatto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e conseguenti delibere della Giunta regionale per i dirigenti regionali di pari livello, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta. L'incarico di direttore generale è conferito dal CdA dell'ADISUC di riferimento che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore a quello spettante al direttore generale della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Se l'incarico è conferito ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, per la durata dell'incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

4. Il direttore generale è rimosso dall'incarico nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro nonché nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e nei casi in cui il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal CdA, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.”.

Articolo 8: “Tipologia dei servizi, azioni di controllo e sanzioni”.

Commi 2, 4, 6 e 7: “2. Le ADISUC possono realizzare programmi comuni con gli enti locali per coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le ADISUC sostengono esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.

4. Le ADISUC esercitano la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle domande per l'accesso ai servizi direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, previa la stipula di apposita convenzione, nel rispetto delle previsioni e della disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 68/2012.

6. Nel caso di mancata restituzione di quanto indebitamente percepito in danaro e servizi, le ADISUC provvedono ad avviare ogni utile azione per il recupero delle somme e gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori che maturano a far data dalla scadenza fissata da ciascuna ADISUC per la restituzione, oltre le spese, dei diritti e degli onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

7. Le ADISUC trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge che deve contenere i dati e le informazioni in ordine:

- a) alle iniziative attuate per il sostegno al diritto allo studio;
- b) allo stato di attuazione dei servizi previsti dalla presente legge;
- c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore previsti dalla legge;
- d) alle modalità di attuazione e di rispetto del contratto di servizio di cui all'articolo 9.”.

Articolo 10: “Consulta permanente Studenti-Regione”.

Comma 2, lettera c): “2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato ed è composta:

- c) dai presidenti delle ADISUC e dai garanti degli studenti delle ADISUC;”.

Articolo 12: “Patrimonio, programmazione e bilancio”.

Commi 1, 3, 6: “1. Le ADISUC dispongono dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

- a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
- b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

- c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- d) rendite e proventi derivanti a operazioni sui beni patrimoniali;
- e) proventi derivanti da servizi forniti e lasciati, donazioni ed erogazioni liberali;
- f) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- g) beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario;
- h) entrate derivanti dalla tassa di cui all'articolo 13.

3. Per la realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, la Giunta regionale concede in comodato alle ADISUC altri beni immobili. Nell'ambito della propria attività le ADISUC possono proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui al comma 1 mediante operazioni di project financing o permuta per valorizzare gli stessi ed offrire migliori opportunità agli studenti.

6. La programmazione annuale regola i servizi di cui all'articolo 8 e ne individua gli standard qualitativi minimi ai quali le ADISUC si conformano.”.

Articolo 13: “Disposizioni tributarie”.

Comma 4: “4. L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 68/2012. La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo 68/2012, viene attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli uffici della Regione ed i rappresentanti delle università e degli studenti, nella medesima proporzione valida per la composizione del CdA, designati dai singoli atenei. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISUC in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie ed è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68/2012 nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISUC per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.”.

Articolo 3: “Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania – ADISUC”.

“1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, sono istituite:

- a) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 1, (ADISUC1), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli;
- b) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 2, (ADISUC2), con sede legale e amministrativa a Salerno, per i servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

2. Le ADISUC si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e sono dotate di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dagli statuti delle ADISUC approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

3. Le ADISUC assicurano la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8.”.

Articolo 5: “Consiglio di Amministrazione”.

Commi 1 lettera c) e 4: “1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di ciascuna ADISUC è nominato

con decreto del Presidente della giunta regionale e si compone:

c) di due rappresentanti degli studenti eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, secondo il metodo proporzionale D'Hondt, assegnando i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.

4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il CdA a seguito della designazione dei componenti previsti.”.

Articolo 15: “Norme transitorie, finali e di abrogazione”.

“1. Entro il 30 giugno 2016, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA delle ADISUC, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c). Entro il 30 luglio 2016, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina i membri del CdA delle ADISUC. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA di ciascun ADISUC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, il Direttore generale facente funzioni delle ADISUC, scelto sulla base dei requisiti di cui al medesimo articolo 6. Il CdA delle ADISUC, entro il 30 ottobre 2016, approva tutti i regolamenti di propria competenza, il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2017 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.

2. Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, sono sciolte e poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con decreto, il commissario liquidatore scelto tra personale appartenente ai ruoli della Regione Campania. L'incarico si intende svolto in ragione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 165/2001 e non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. Le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dalla nomina del Commissario il quale, al novantesimo giorno, cessa dal suo incarico.

3. Il personale delle disciolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale delle corrispondenti ADISUC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISUC.

4. Entro il termine indicato al comma 2, il commissario liquidatore provvede:

- a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
- b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;
- c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
- d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.

5. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1996, provvede a nominare, se non presenti, il Collegio dei revisori dei conti per ciascuna delle sette ADISU previste dalla legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390). I Revisori dei conti restano in carica fino all'avvenuta liquidazione delle suddette ADISU.

7. L'ADISUC1 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU, aventi sede legale nella provincia di Napoli, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

8. L'ADISUC2 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione,

consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU di cui all'articolo 19, comma 6 del d.lgs 165/2001 fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento.

10. Le ADISUC adottano per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.

11. Per l'esercizio 2016 gli oneri derivanti dalla costituzione delle ADISUC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative ADISU. Le sette ADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2016 per i dodicesimi corrispondenti.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

- a) la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari. Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390);
- b) i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2014).".

Comma 47

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17: "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania".

Articolo 3: "Competenze".

"1. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:

- a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;
- b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.

2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.

3. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:

- a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell'allegato A;
- b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'allegato B.

4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell'organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.".

Comma 48

Legge regionale 8 agosto 2016, n. 22: "Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0".

Articolo 16: “Misure di razionalizzazione e di semplificazione normativa”.

Comma 9: “9. Al fine di semplificare le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli d'amministrazione delle ADISUC di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui alla suddetta disposizione si svolgono, in sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Commi 49 e 50

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014 n. 57: “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Comma 51

Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11: ““Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”.

Articolo 19: “Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive”.

“1. Al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).

2. Il SURAP consegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire e favorire la libertà di iniziativa economica, di insediamento e di svolgimento di attività produttive in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;
- b) valorizzare il potenziale di organizzazione, produttività, innovazione e crescita delle singole imprese e del settore produttivo regionale, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;
- c) perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l'insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese;
- d) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, al fine di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione, i tempi burocratici ed in ogni caso eliminando ogni adempimento non indispensabile;
- e) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
- f) favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale;
- g) fornire informazioni sulle opportunità insediative e promuovere il sistema produttivo regionale e l'attività d'impresa.

3. Il SURAP, che opera prevalentemente attraverso canali telematici, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale gestiti per via telematica dai SUAP.”.

Comma 58

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 15: “Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana”.

Articolo 7: “Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato”.

“1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, sede

del confronto permanente tra le associazioni di categoria e la Regione Campania sulle strategie di sviluppo regionale e sulle iniziative di valorizzazione del comparto.

1 bis. L'Osservatorio, anche attraverso i competenti uffici regionali, tra cui le strutture e gli uffici regionali che si occupano di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e eventuali accordi con le università e i consorzi universitari riconosciuti a livello nazionale ed altri enti rappresentativi a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, svolge le seguenti attività:

- a) studio ed analisi delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale e nazionale;
- b) monitoraggio delle attività di comparto e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi nel settore.

1 ter. L'Osservatorio è composto:

- a) dall'assessore alle attività produttive o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione;
- c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale;
- d) da due esperti in materia artigianale, designati dall'assessore alle attività produttive;
- e) dal direttore generale della Giunta regionale competente per materia o suo delegato.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre:

- a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
- b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
- c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigianale presso le istituzioni e le categorie economiche;
- d) all'analisi della congiuntura economica della Regione.

3. Per il raggiungimento delle finalità previste al comma 2, lettere a), b, e c) l'Osservatorio regionale dell'artigianato:

- a) cura la raccolta e l'aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali informazioni del settore, per acquisire sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili e attivare le specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- b) realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni, anche a carattere monografico, sui temi di particolare rilevanza per il settore.

4. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, stipula accordi e convenzioni con enti bilaterali ed istituzioni che hanno competenze in materia di artigianato, in particolare con l'unione regionale delle camere di commercio, con le associazioni regionali dell'artigianato e con le società e gli istituti di ricerca, per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio regionale dell'artigianato è a titolo gratuito.”.

Comma 59

Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6: “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016”.

Articolo 15: “Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse”.

Comma 1: “1. In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore all'ambiente, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di

energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

- a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico adottati;
- c) aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areas (IBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi;
- e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione;
- f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.”.

Comma 61, lettere a), b) e c)

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2: “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”.

Articolo 3: “Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate”.

Commi 5 e 6: “5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore indicati al comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.

6. Per la costituzione e la gestione delle strutture e dei servizi previsti dal presente articolo si rinvia alla disciplina regionale di riferimento.”.

Articolo 4: “Formazione”.

Comma 3: “3. L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 11/2007, sono di competenza delle province.”.

Articolo 7: “Finanziamento”.

Comma 2: “2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.”.

Comma 62

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

Articolo 19: “Gli ambiti territoriali”.

Comma 3bis: “3 bis. I Comuni che compongono gli ambiti territoriali così come individuati dalla presente legge, attraverso i propri rappresentanti individuano, a maggioranza assoluta dei componenti, il Comune capofila. Non concorrono a costituire tale maggioranza i rappresentanti degli altri enti istituzionali.”.

Comma 63, lettere a) e b)

Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Articolo 66: "Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola".

Commi 2, 3, 4, 4-bis e 7: "2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati."

Codice Civile

Articolo 2135: "Imprenditore agricolo".

"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."

Legge regionale 20 marzo 2012, n. 5: "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)".

Articolo 3: "Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale".

"1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:

- a) imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina

dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'articolo 1 che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;

c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2012).

2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.”.

Comma 64, lettera b)

Legge 15 dicembre 1998, n. 441: "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura".

Articolo 4: "Ristrutturazione fondiaria".

“1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;

c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato

regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a ciò abilitato dalla legge;

c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.

4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fidejussioni a favore degli assegnatari.

5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo.

6. Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può essere revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del codice civile.”.

Comma 68

Legge 7 agosto 1990, n. 241: " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Articolo 15: “Accordi fra pubbliche amministrazioni”.

“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.». Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”.

Comma 69

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382".

Decreto Legge 18 agosto 1978, n. 481: "Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art.

113, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali".

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Articolo 4: "Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade".

Comma 2: "2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell'ANAS. Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall'art. 2, commi 4, 5, e 6. Le variazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino regionale, sono comunicate all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice."

Comma 70

Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Articolo 6: "Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei".

Comma 4: "4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà."

Comma 72

Legge 8 agosto 1985, n. 443: "Legge-quadro per l'artigianato".

Articolo 1: "Potestà delle regioni".

"In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali."

Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 già citata nella nota nel comma 59.

Articolo 4: "Tutela e sviluppo dell'artigianato artistico"

"1. In attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e nell'esercizio della potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per

l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), la Regione Campania tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

2. Al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché favorire la trasmissione alle nuove generazioni dei mestieri tradizionali, la Regione Campania, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale 2016-2018, sostiene in particolare:

- a) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;
- b) la realizzazione di inventari, archivi, pubblicazioni, studi e ricerche, anche in formato elettronico, che documentano le tecniche produttive ed i valori dell'artigianato artistico e tradizionale;
- c) la realizzazione di corsi di formazione per le nuove professionalità nonché per la formazione del Maestro artigiano o di mestiere per l'istituzione della Bottega Scuola di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato della regione Campania);
- d) la partecipazione a rassegne, fiere e manifestazioni commerciali o culturali di livello nazionale o internazionale;
- e) la promozione, anche mediante accordi con soggetti pubblici o privati, di aree dedicate alla vendita delle produzioni tipiche artigianali, specialmente in occasione di particolari eventi di rilievo turistico;
- f) la sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici, università, centri di ricerca pubblici, consorzi universitari ed inter-universitari, al fine di favorire le relazioni tra il mondo della conoscenza e quello della produzione artistica tradizionale, con particolare riferimento alle accademie e scuole di design;
- g) la creazione di reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità nonché programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi;
- h) ogni altra iniziativa idonea a sostenere le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità;
- i) ogni iniziativa idonea a sostenere i laboratori specializzati nella costruzione di sculture speciali per lo spettacolo.

3. Per l'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, la Regione interviene, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel proprio bilancio regionale 2016-2018, direttamente oppure tramite le associazioni di categoria rappresentative di tali imprese e corrispondenti al codice Istat 6.3, anche mediante la concessione di contributi, spazi espositivi, locali di proprietà regionale a titolo gratuito per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale intangibile connesso alle lavorazioni artigianali e artistiche tradizionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e secondo i criteri definiti da uno specifico regolamento regionale da adottare ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale.

4. Per promuovere le lavorazioni artistiche e artigianali tradizionali e valorizzare il patrimonio culturale ad esso connesso, nonché per salvaguardarne le conoscenze e assicurarne la trasmissione alle giovani generazioni, la Regione Campania istituisce, nell'ambito della struttura amministrativa competente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica task force anche avvalendosi di università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed inter universitari, con il compito di candidare una o più tecniche di lavorazione artigianale e artistica campana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della legge 167/2007, a valere sulle risorse già iscritte a bilancio Missione 05, Programma 02, Titolo 01, per gli anni 2016-2018. Al fine di garantire la tutela e il trasferimento alle giovani generazioni delle radici culturali dell'artigianato tipico campano la Giunta regionale si impegna a valorizzare tutte le

esperienze museali presenti sul territorio volte a promuovere la tipicità dell'artigianato campano anche attraverso la creazione di network territoriali costituiti da enti locali, scuole, associazioni e agenzie di promozione turistica.”.

Comma 75, lettere a), b) e c)

Legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30: “Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva”.

Articolo 5: “Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva”.

Comma 2, lettera b): “2. Il Programma, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), individua in particolare:

b) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità destinando non meno del 70 per cento delle risorse alla produzione cinematografica ed audiovisiva;”.

Articolo 6: “Piano operativo annuale”.

Comma 1: “1. La Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui all'articolo 5, sulla base dei dati resi disponibili dalla FCRC, approva il Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica ed audiovisiva, entro il 31 marzo di ciascun anno.”.

Articolo 12: “Autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche”.

“1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali previsti dalla normativa vigente, regola le modalità di autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche.

2. Con delibera di Giunta sono individuati gli esercizi di sale ed arene cinematografiche soggetti ad autorizzazione regionale, oppure comunale, e quelli per i quali è sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del Comune interessato e sono definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione.

3. La delibera di cui al comma 2 è adottata secondo i seguenti principi generali:

a) il rapporto tra la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza anche di dimensione intercomunale o sovracomunale e la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti e degli schermi;

b) i dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;

c) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati, nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso;

d) la fruibilità per le persone disabili.

4. Le associazioni culturali, i cine-circoli ed i cine-studio possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie, previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film a norma della legislazione nazionale vigente.

5. L'inattività per un periodo superiore ad un anno dell'esercizio cinematografico autorizzato comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferibili a lavori di ristrutturazione o ampliamento, finalizzati all'attività di esercizio cinematografico.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici o per fini diversi da quelli di cui al presente articolo.”.

Comma 77

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello

spettacolo”.

Articolo 12: “Pianificazione delle risorse”.

Comma 1: “1. Il piano finanziario è articolato come segue:

- a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il ventotto e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;
- c) sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;
- d) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- e) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il sei per cento delle risorse disponibili;
- f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza;
- g) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell'articolo 10, settore danza, e articolo 16, settore teatrale, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
- i) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse;
- l) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;
- m) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui sono assegnate il cinque per cento delle risorse;
- n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate mezzo punto percentuale delle risorse;
- o) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse.”.

Comma 78

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Comma 79

Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 già citato nella nota al comma 70

Articolo 11: “Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza”.

Comma 3, lettera b): “3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

- b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla

competente sezione della Corte dei conti;”.

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 16.

Articolo 1, comma 87: “Per assicurare il consolidamento del piano di riequilibrio, all'ente autonomo Teatro di San Carlo è corrisposto un contributo annuale pari a euro 3.770.000,00, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007; conseguentemente, le risorse stanziare dalla predetta legge sono ridotte di pari importo. Per le medesime finalità è corrisposto al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno un contributo annuale pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.”.

Comma 80

Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 già citata nella nota al comma 27.

Articolo 10: “Razionalizzazione delle funzioni di promozione turistica e culturale”.

Comma 5: “5. Al fine di diffondere la cultura del design e valorizzare l'ingegno dei giovani campani, è istituito il Premio di design "Massimo Vignelli". Con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione del premio nonché le modalità per far conoscere, a tutti i livelli, il talento dei giovani campani nel settore del design artistico ed industriale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200.000,00 si provvede mediante incremento per l'anno 2016 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 200.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.”.

Comma 82

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Articolo 36: “Gestione programmata della caccia”.

Comma 4: “4. I componenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono nominati con delibera di Giunta regionale. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia è assicurata la presenza di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale previste nell'articolo 34, comma 5 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della struttura amministrativa regionale competente per materia a cui possono essere affidate dal comitato di gestione compiti di assistenza tecnica e amministrativa. Il comitato di gestione, costituito da un massimo di diciassette rappresentanti nel rispetto delle proporzioni previste nell'articolo 14, comma 10 della legge 157/1992, è così costituito:

- a) sessanta per cento nominati in rappresentanza di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute dal citato articolo 34 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione regionale competente;
- b) venti per cento nominati in rappresentanza di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, ed operanti nella provincia, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione regionale competente;
- c) abrogata
- d) venti per cento dei componenti in rappresentanza della Regione Campania, di cui due componenti nominato dall'assessore all'agricoltura e due dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura.”.

Comma 83

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 già citata nella nota al comma 77.

Articolo 2: “Definizioni”.

Comma 2, lettera r): “2. Ai fini della presente legge, si intendono:

- r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno ottocento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;”.*